

N.15548 di rep.not.

Fascicolo N.9257

**Verbale dell'Assemblea Straordinaria**

**del "Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici in questo giorno di giovedì cinque del mese di maggio  
(05/05/2011).

In Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5, alle ore 19.10.

Avanti a me Dottor Giovanni Battista Sassoli, Notaio iscritto nel Collegio Notari-  
le di Bologna, con residenza in detta città, è presente il Signor:

- **SEGATA PIETRO** nato a Trieste il 26 aprile 1967, domiciliato per la carica in  
Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5, nella sua qualità di Presidente del Consi-  
glio di Amministrazione della Società Consortile "Consorzio ALDEBARAN So-  
cietà Cooperativa Sociale", con sede in Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5,  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Im-  
prese di Bologna 02606891204, REA n.BO-452909, iscritta altresì all'Albo delle  
Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente, quale Cooperativa So-  
ciale, al n.A171692.

Comparsente, cittadino italiano, della cui personale identità io Notaio sono certo il  
quale, avendo i requisiti di legge, dichiara di non richiedere la presenza dei testi-  
moni in questo atto.

Il Comparsente, nella sua citata qualità, mi richiede di assistere, per redigerne il  
relativo verbale, all'Assemblea Straordinaria della indicata Società, indetta in se-  
conda convocazione, essendo andata deserta la prima, per questo giorno, ora e  
luogo per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

l) modifiche ed integrazioni degli articoli 3 e 4 dello Statuto Sociale.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami dal Comparente e dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art.27 dello Statuto, il Signor

Pietro Segata, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario; indi constatata:

a) che è presente l'intero capitale sociale, e precisamente:

- "COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATI-

VA", con sede in Bologna, Via Cristina da Pizzano n.5, iscritta al Registro delle

Imprese di Bologna con Codice Fiscale n.03772490375, titolare di sessanta azio-

ni del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, per complessivi Euro

30.000,00 (trentamila/00), portatrice, ai sensi dell'art.26 dello Statuto, di due voti,

rappresentata dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, costituito Si-

gnor Pietro Segata;

- "C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI

ANZIANI INFANZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOC. A R.L.",

con sede in Bologna, Via Boldrini n.8, iscritta al Registro delle Imprese di Bolo-

gna con Codice Fiscale n.00672690377, titolare di centoquattro azioni del valore

di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, per complessivi Euro 52.000,00 (cin-

quantaduemila/00), titolare, ai sensi dell'art.26 dello Statuto, di tre voti, rappre-

sentata dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora Franca Gu-

glielmetti nata a Bologna il 12 gennaio 1957;

- "ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in

Bologna, Via Masetti n.5, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna con Co-

dice Fiscale n.04201270370, titolare di quarantotto azioni del valore di Euro

500,00 (cinquecento/00) ciascuna, per complessivi Euro 24.000,00 (ventiquattro-

mila/00), portatrice, ai sensi dell'art.26 dello Statuto, di due voti, rappresentata

|       |  |                                                                                       |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  | dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Signora Moffa Felicia nata        |
| gue.  |  | a Torremaggiore (Foggia) il 1° dicembre 1957;                                         |
| gnor  |  | - "A.D.A. (ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI) SOCIETA' COOPERA-                          |
| :     |  | TIVA SOCIALE", con sede in Bologna, Via delle Lame n.114/F, iscritta al Regi-         |
|       |  | stro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale n.03347120374, titolare di           |
| ATI-  |  | ventotto azioni del valore di Euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, per complessi    |
| elle  |  | sivi Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), portatrice, ai sensi dell'art.26 dello Sta- |
| zio-  |  | tuto, di un voto, rappresentata dal suo Presidente del Consiglio di Amministra-       |
| Euro  |  | zione Signora Poli Ada nata a San Pietro in Casale (Bologna) il 28 maggio 1948;       |
| voti, |  | b) che è presente l'Organo Amministrativo, in persona del Comparente Pietro           |
| Si-   |  | Segata, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dei Consiglieri Signori        |
|       |  | Franca Guglielmetti, Ada Poli e Felicia Moffa suindicate; assente giustificato il     |
| RMI   |  | Consigliere Signor Pierpaolo Bergamini;                                               |
| L.",  |  | c) che è presente l'Organo di controllo, in persona dei Sindaci effettivi Signori     |
| olo-  |  | Enrica Piacquaddio, Presidente del Collegio e Roberto Rizzoli, Sindaco effettivo;     |
| lore  |  | assente giustificato Franco Finocchi, Sindaco effettivo.                              |
| cin-  |  | Quindi, esaurite le premesse,                                                         |
| pre-  |  | <b>dichiara</b>                                                                       |
| Gu-   |  | validamente costituita la presente Assemblea a norma dell'articolo 2366 comma 4       |
|       |  | C.C. e dell'art.21 dello Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del  |
| e in  |  | Giorno.                                                                               |
| Co-   |  | A tal fine i soci si dichiarano edotti degli argomenti da trattare e deliberare.      |
| Euro  |  | Prende la parola sugli argomenti in discussione il Presidente del Consiglio di        |
| tro-  |  | Amministrazione, il quale evidenzia che al fine di consentire alla Società di am-     |
| itata |  | piare il proprio campo di attività nell'ambito dell'assistenza alle persone disagia-  |

te, acquisendo anche nuove commesse pubbliche e/o private, è necessario eliminare il riferimento esclusivo alle sole persone anziane contenuto nello scopo e nell'oggetto della Società.

Pertanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di modificare l'art.3 dello Statuto, relativo allo scopo sociale, e l'art.4 dello Statuto, relativo all'oggetto, eliminando il suddetto riferimento esclusivo alle persone anziane.

Ai fini del voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ricorda che la deliberazione proposta deve essere adottata con una maggioranza assoluta che rappresenti almeno l'80% dei voti presenti, ai sensi dell'art.24 dello Statuto, e quindi con 7 (sette) voti favorevoli.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di modificare il primo comma dell'art.3 dello Statuto relativo allo scopo sociale, e il primo comma dell'articolo 4 relativo all'oggetto, eliminando in entrambi il suddetto riferimento esclusivo alle persone anziane.

A seguito di tale deliberazione il primo comma dell'art.3 dello Statuto assume la seguente formulazione:

"Lo scopo che le Cooperative socie ed il Consorzio per esse intendono perseguire è quello di favorire lo sviluppo della cooperazione sociale nell'ambito dei servizi territoriali realizzati a supporto delle persone, prevalentemente anziane, in condizione di limitazione dell'autonomia e di non autosufficienza"

e il primo comma dell'art.4 dello Statuto assume la seguente formulazione:

"La Cooperativa sviluppa la propria attività nell'ambito della realizzazione dei

servizi della rete territoriale rivolti a cittadini, prevalentemente anziani, in condizioni di non autosufficienza operando sul territorio della Provincia di Bologna, con esclusione del Comune di Imola e del suo Circondario."

Restano invariati gli alti commi degli articoli 3 e 4 dello Statuto, nonchè ogni altra pattuizione contenuta nel medesimo.

Ai sensi degli artt.2436 e 2545-novies C.C. la presente delibera produce i suoi effetti con l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione mi consegna il testo completo dello Statuto della Società Consortile "Consorzio ALDEBARAN Società Cooperativa Sociale", come modificato a seguito delle suddette delibere, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 19.40.

Si è omessa la lettura dell'allegato per dispensa avutane dal Comparsente e dall'Assemblea.

Richiesto io Notaio ho redatto questo atto, del quale ho dato lettura al Comparsente che lo approva.

E così pubblicato viene dal medesimo e da me Notaio firmato a norma di legge, alle ore 19.45.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia con il prescritto nastro indelebile e completati di mia mano per sei pagine intere e parte di questa settima.

Firmati: PIETRO SEGATA

GIOVANNI BATTISTA SASSOLI NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito con sede nel Comune di Bologna (BO) il Consorzio in forma di società cooperativa sociale denominato "Consorzio ALDEBARAN Società cooperativa sociale".

L'operatività del Consorzio sarà orientata ai criteri della mutualità prevalente.

Il Consorzio potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Al Consorzio si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 D.Lgs C.p.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni, ai sensi dell'art. 2519, comma 1, codice civile.

Al Consorzio si applicano in particolare le disposizioni di cui alla Legge n. 381/91, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

## SCOPO - OGGETTO

### ART.3 - SCOPO

Lo scopo che le Cooperative socie ed il Consorzio per esse intendono perseguire è quello di favorire lo sviluppo della Cooperazione Sociale nell'ambito dei servizi territoriali realizzati a supporto delle persone prevalentemente anziane in condizione di limitazione dell'autonomia e di non autosufficienza.

Per perseguire tale scopo il Consorzio sostiene e sviluppa in quest'ambito l'attività delle Cooperative socie, orientandola alla qualità, all'innovazione, alla competitività ed all'efficienza, favorendo, ai sensi dell'Art. 8 della L.381/91, il rafforzamento e lo sviluppo economico ed imprenditoriale delle imprese associate, sia singolarmente che come gruppo.

Il Consorzio promuove le Cooperative socie nel rapporto con gli Enti titolari degli interventi di assistenza, intervenendo in loro rappresentanza nell'ambito della gestione degli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla L. R. 2/2003.

Il Consorzio sostiene la sperimentazione di nuovi modelli di servizio e di nuove forme di rapporto tra soggetti pubblici, privati e collettivi della comunità locale, operando per il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione dei cittadini.

Il Consorzio, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni delle Cooperative socie.

Esso è retto e disciplinato dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e seguenti del Codice Civile, senza fini di speculazione privata.

Si propone di sviluppare la solidarietà occupazionale inter-cooperativa, la promozione, la valorizzazione e la qualificazione del lavoro sociale, la diffusione della cultura cooperativa, rafforzando, nel perseguimento dei propri scopi, la collaborazione tra le Cooperative Sociali del territorio ed il rafforzamento delle reti cooperative in genere.

Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo. Per ciò stesso il Consorzio aderisce alle Centrali Cooperative di riferimento delle Cooperative Socie.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ai loro organismi settoriali e periferici, regionali e provinciali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale; potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

#### ART.4 - OGGETTO

La Cooperativa sviluppa la propria attività nell'ambito della realizzazione dei servizi della rete territoriale rivolti a



cittadini prevalentemente anziani in condizioni di non autosufficienza, operando sul territorio della Provincia di Bologna, con esclusione del Comune di Imola e del suo Circondario.

Le attività cui prioritariamente orienta la propria azione sono: servizi di assistenza domiciliare e di assistenza domiciliare integrata, centri semiresidenziali e day service, attività di soggiorno climatico rivolte alla medesima utenza ed ogni altra tipologia di servizio assimilabile non residenziale finalizzata a garantire adeguata assistenza, sostegno, cura ed integrazione alla categoria di cittadini identificata.

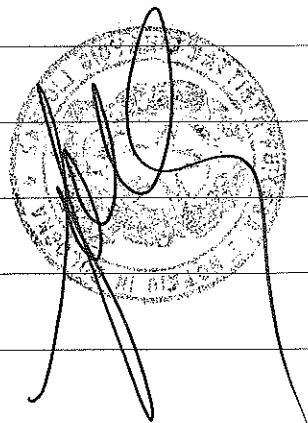
Per realizzare i propri programmi il Consorzio:

- coordina commercialmente le imprese associate per favorire lo sviluppo e la produttività delle stesse, offrendo a terzi, enti pubblici e privati, i prodotti e servizi per i quali il consorzio è stato costituito;

- assume da Amministrazioni Locali (Comuni, Aziende Sanitarie Locali), da Enti Pubblici, nonché da qualsiasi committente, anche privato, del territorio della Provincia di Bologna, l'appalto di servizi da affidare per la relativa esecuzione alle cooperative socie;

- progetta e realizza, con il concorso operativo delle Cooperative socie, servizi di analoga tipologia rivolti ai singoli ed alle famiglie in rapporto privato o in regime di accreditamento, coerentemente con le forme previste dalla L.R.

2/2003 e successive modifiche ed integrazioni;



|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| uto-  | - promuove e sostiene i rapporti imprenditoriali delle Coope- |
| blo-  | rative socie con altre Cooperative ed altri soggetti, impen-  |
| io.   | ditoriali o associativi, per la realizzazione di offerte di   |
| ione  | assistenza integrata;                                         |
| omi-  | - facilita l'esecuzione diretta delle attività da parte delle |
| at-   | cooperative socie, supportandole nelle attività di pianifica- |
| a ed  | zione e programmazione specifiche;                            |
| zia-  | - svolge consulenza alle associate, al fine di consentire una |
| cu-   | maggiore efficienza nell'offerta, sviluppando anche politiche |
| a.    | promozionali;                                                 |
|       | - sviluppa attività informative sulla domanda;                |
| rire  | - assiste le cooperative socie nelle questioni di ordine tec- |
| erzi, | nico e giuridico che possano insorgere con i committenti      |
| i il  | nell'esecuzione dei servizi affidati;                         |
|       | - sviluppa e diffonde strumenti di analisi e supporto gestio- |
| arie  | nale e servizi commerciali integrati;                         |
| nte,  | - realizza servizi di supporto e di consulenza tecnico-ammi-  |
| gna,  | nistrativa ed offre quant'altro necessario alle Cooperative   |
| ione  | socie o agli altri Enti associati per migliorare la loro ef-  |
|       | ficacia operativa.                                            |
| ope-  | Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici |
| goli  | necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.     |
| edi-  | Potrà costituire società, consorzi ed enti di ogni tipo ed    |
| L.R.  | assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed enti,   |
|       | ma sempre a scopo di stabile investimento e non di colloca-   |

mento sul mercato.

Il Consorzio si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Il Consorzio si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale il Consorzio dovrà avvalersi in via prevalente dell'organizzazione aziendale delle proprie società consorziate, o, comunque, delle società facenti parte del gruppo a cui appartengono le società consorziate.

Trattandosi di consorzio costituito per perseguire una mutualità di tipo consortile, a vantaggio delle imprese svolte dalle società consorziate mediante lo svolgimento in comune di una specifica fase di queste ultime, secondo l'oggetto sociale precisato nel presente statuto, il consorzio remunererà le prestazioni eseguite da ciascuna società consorziata, tenendo conto della quantità e qualità delle medesime prestazioni, sulla base delle proprie disponibilità economiche e delle decisioni che verranno all'uopo adottate dall'organo amministrativo, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci consorziati di cui all'art. 2516 c.c., e di eventuali regolamenti assembleari.

### TITOLO III

## SOCI

### ART.5 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le Cooperative Sociali ed i loro Consorzi legalmente costituiti, iscritte alla prescritta sezione Albo delle Società Cooperative, che condividono gli scopi sociali della Cooperativa e si propongano di cooperare attivamente al suo esercizio al fine di migliorarne lo sviluppo.

Oltre alle cooperative possono essere ammessi soci finanziatori, di cui al Titolo IV del presente Statuto.

### ART.6 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Le Cooperative che intendono essere ammesse come socie debbono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

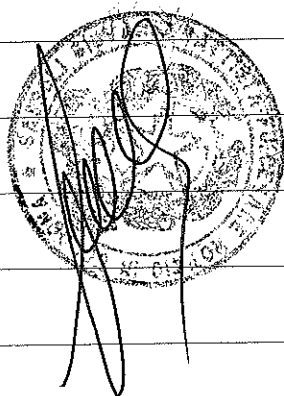
Nella domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve essere indicato:

- ragione sociale, sede e oggetto;
- organo sociale che ha deliberato la domanda;
- numero dei soci del richiedente e relativo capitale sociale sottoscritto e versato;
- ammontare delle azioni che il richiedente intende sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'even-

tuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale aggiornato alla data di presentazione della domanda;
- certificato di iscrizione alla prescritta sezione Albo delle Società Cooperative nonchè all'Albo Regionale della Cooperazione Sociale;
- elenco dei componenti le cariche sociali;
- estratto della delibera dell'organo sociale competente che ha deciso l'adesione al Consorzio;
- certificato di iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio presentati in Tribunale;
- certificazione di regolarità contributiva;
- certificato dell'Ufficio Imposte;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed ai Regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di conoscere ed accettare i contenuti, unitamente alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- dichiarazione inerente la partecipazione ad Enti od Organismi attivi nel medesimo settore oggetto del consorzio, nonchè elenco delle società collegate e controllate;
- autocertificazione che la cooperativa ed i suoi amministra-



del- tori non si trovano in alcuna situazione che possa essere le-  
galmente ostativa alla possibilità di contrarre con la Pub-  
blica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla legisla-  
so- zione vigente al momento di presentazione della domanda di  
partecipazione.

del- Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei  
ope- requisiti di cui all'Art. 5 del presente Statuto e l'inesi-  
stenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera  
sulla domanda. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento  
che in cui la Cooperativa proponente verrà a conoscenza del posi-  
tivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di  
com- Amministrazione, ed avrà provveduto ad effettuare il primo  
versamento di cui all'Art. 8.

i in Conseguiti gli atti suddetti gli amministratori provvederanno  
all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio  
di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la  
deliberazione e comunicarla agli interessati.

e ed Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consi-  
gal- glio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessan-  
ta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sul-  
l'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle  
anche domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-  
sione della sua prossima successiva convocazione.

tra- Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio

illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo  
all'ammissione di nuovi soci.

**ART.7 - AZIONI DEI SOCI COOPERATORI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI**

Il Consorzio si avvale della facoltà di non emettere i titoli  
azionari, ai sensi dell'art. 2346 c.c..

I soci cooperatori sono obbligati:

a) alla liberazione delle azioni sottoscritte con le modalità  
e nei termini previsti dal successivo art. 18;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e  
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da a-  
zioni del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) ciascuna  
che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a  
pegno o a vincoli né essere cedute con effetto verso la so-  
cietà senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne  
comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera  
raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione ed indi-  
ca eventuali altri soci intenzionati a rendersi acquirenti  
delle azioni come meglio specificato nel presente articolo,  
deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta  
giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine,

il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e

il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché lo stesso dimostri di avere i requisiti per divenire socio in base al precedente art. 5.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In tutti i casi di trasferimento delle azioni, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, l'organo amministrativo cui pervenga la richiesta di cessione delle azioni, provvede ad effettuare la comunicazione agli altri soci iscritti nel libro dei soci alla data di ricezione della relativa istanza, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro, entro 15 (quindici) giorni; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

Gli azionisti destinatari della comunicazione che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce, devono comunicare tale loro intenzione all'organo amministrativo facendo pervenire la relativa dichiarazione con lettera raccomandata spedita non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.



La dichiarazione di voler esercitare la prelazione si intende priva di effetto qualora non riguardi l'intera partecipazione messa in vendita.

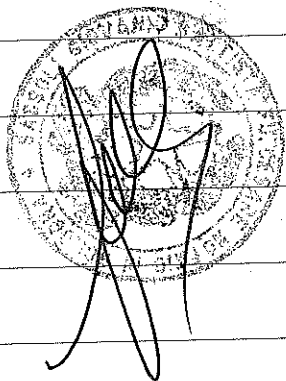
In caso di pluralità di prelazionari, le azioni verranno acquistate in proporzione alle azioni detenute alla data di ricezione della richiesta di cessione all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dà notizia all'alienante della eventuale intenzione degli altri soci di rendersi acquirenti delle azioni nella comunicazione contenente il consenso alla cessione.

Ai fini del presente articolo, valgono le seguenti definizioni:

a) per "azioni" si intendono le azioni e gli eventuali diritti di opzione spettanti in caso di aumento del capitale sociale a pagamento;

b) per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, gli azionisti acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della



comunicazione, dall'azionista intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.

L'intestazione a società fiduciaria, la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari e la cessione a società facenti parte del medesimo gruppo non sono soggette a prelazione.

Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun azionista destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al Tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione all'azionista offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore degli azionisti aventi diritto di prelazione avverrà

comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore degli azionisti aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, l'azionista

che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

#### ART.8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno 1/4 (un quarto) all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Le Cooperative socie sono obbligate:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, secondo i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le Cooperative socie, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità imprenditoriali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e della disciplina fissata dal regolamento di

assegnazione dei lavori; accettano il coordinamento delle attività operato dal Consorzio, consentendo i controlli tecni-

co-amministrativi che esso ritenesse di effettuare, nonché i

contratti tecnici ed amministrativi da esso stipulati

nell'assunzione degli appalti, in ordine ai quali si impegna-

no ad operare con professionalità, diligenza, responsabilità,

efficienza ed efficacia;

f) si impegnano a comunicare ogni variazione rilevante ai

sensi degli Artt. 5 ed 11;

g) si impegnano a comunicare preventivamente l'intenzione di

aderire ad Enti od Organismi attivi nel medesimo settore og-

getto del consorzio, a comunicare le modifiche statutarie e/o

dell'attività di Enti ed Organismi a cui già aderiscano,

nonché a fornire l'elenco delle società collegate e control-

late.

Fatto salvo quanto previsto al Punto g), è fatto divieto al-

le cooperative socie di aderire contemporaneamente ad altre

cooperative che perseguano identici scopi sociali sul medesi-

mo territorio che esplichino attività in effettiva concor-

renza in riferimento all'oggetto del Consorzio, nonché di

svolgere direttamente o per tramite di società controllate o

partecipate attività concorrenziali con quelle svolte dal

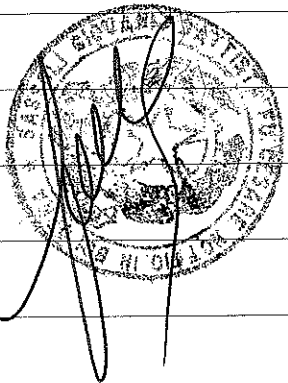
Consorzio, fatto salvo quanto deliberato in deroga dall'orga-

no amministrativo.

#### ART.9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per

scioglimento della persona giuridica.



ART.10 - RECESSO

E' possibile il recesso e la contestuale cessazione, dello scambio mutualistico da parte delle Cooperative socie decorsi 3 (tre) anni dalla costituzione del Consorzio, con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni, riferiti alla presente ipotesi di recesso.

Fatta salva la fattispecie di cui sopra e oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere la cooperativa socia:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte del consorzio.

Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso non può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta

giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e lo scambio mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

A tal fine la domanda dovrà essere presentata osservato un periodo di preavviso non inferiore ai 90 giorni, se il socio è assegnatario di un servizio in corso.

In caso di mancato preavviso al socio recedente verrà applicata una penale pari al valore del lavoro corrispondente al numero di giorni di servizio non effettuato.

Qualora il socio non sia assegnatario di un servizio in corso all'atto della presentazione della domanda di recesso, la cessazione del rapporto associativo e del rapporto mutualistico potrà avvenire senza preavviso.

Il Regolamento operativo determina le conseguenti modalità di subentro nei lavori assegnati al socio receduto.

#### **ART.11 - ESCLUSIONE**

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti della cooperativa socia che:

1) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) venga dichiarata fallita, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o venga sciolta per delibera dell'assemblea od

atto dell'Autorità;

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti artt. 5, 6 e 8;

4) non sia più in grado di partecipare allo scambio mutualistico;

5) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

6) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

7) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

8) che in qualunque modo arrechi danni gravi al consorzio.

9) che versasse od i cui amministratori versassero in una situazione legalmente prevista tra le fattispecie ostative alla possibilità per il Consorzio di contrarre con la Pubblica amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il Regolamento operativo di dettaglio determina le modalità di subentro nei lavori assegnati e di cui si deve ultimare l'esecuzione.



Contro la deliberazione di esclusione l'interessata può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

#### ART.12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate alle cooperative socie destinatarie, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

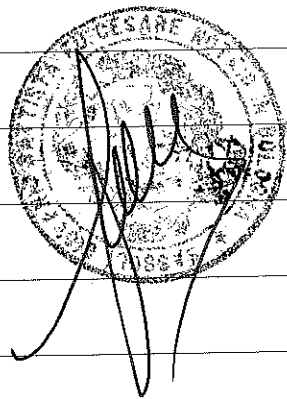
Le controversie che insorgessero tra le socie e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla procedura di soluzione delle controversie, regolata dall'articolo 39 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno a pena di decadenza promuovere la anzidetta procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### ART.13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

Le cooperative socie recedute od escluse, ovvero i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 19 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-



cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente alla cooperativa socia, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

#### **TITOLO IV**

##### **STRUMENTI FINANZIARI - SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

##### **ART.14 - STRUMENTI FINANZIARI**

Il Consorzio può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti ai soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

##### **ART.15 - SOCI SOVVENTORI**

Sono strumenti finanziari le azioni sottoscritte dai soci sovventori.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati Amministratori. I due terzi degli Amministratori devono comunque essere costituiti da soci cooperatori o da persone da questi indicate.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

Il Consorzio si avvale della facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c..

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in

misura superiore al 2% rispetto al dividendo spettante ai soci cooperatori;

d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Fermi restando i limiti di cui all'art. 2526 c.c., a ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto e a ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, fermo restando che ai possessori di strumenti finanziari non può in ogni caso essere attribuito più di un

terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di amministrazione.

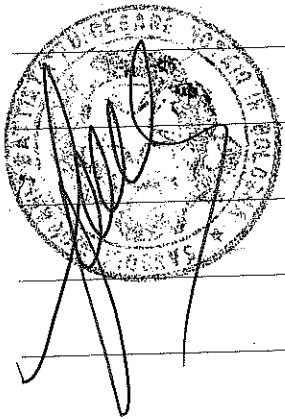
Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dagli artt. 2437 e ss. c.c..

Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma della precedente lettera d).

In questo caso, come in caso di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 19 del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Nel caso di liquidazione del Consorzio, le azioni dei soci



sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. alla liberazione delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **ART.16 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso il Consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla mi-

nor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili  
o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio cer-  
tificato e depositato presso il Ministero delle Attività Pro-  
duttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte  
in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori  
dipendenti ed ai soci del Consorzio, i quali possono sotto-  
scriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i  
soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento del Consorzio sociale le azioni  
di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel  
rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'inte-  
ro valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite  
non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di  
partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita  
che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni  
o quote.

Il Consorzio si avvale della facoltà di non emettere i titoli  
ai sensi dell'art. 2346 c.c..

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperati-  
va è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in  
materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea  
dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata mini-

ma del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO**

#### **ART.17 - PATRIMONIO DEL CONSORZIO**

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile, ma in nessun caso inferiore ad euro 120.000,00 (centoventimila euro/00), ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento);
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui al Titolo IV del presente statuto;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento);



d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 19;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva straordinaria.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate gratuitamente.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

#### ART.18 - VERSAMENTI

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori dovranno essere versate:

a) almeno per un quarto all'atto della ammissione;

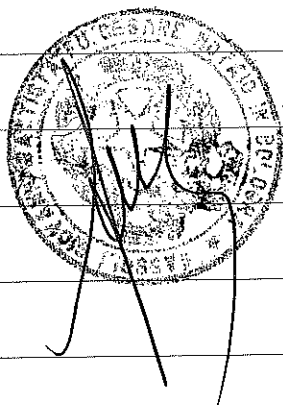
b) il rimanente secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

#### ART.19 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge e con criteri di oculata prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse ge-



stioni mutualistiche.

Gli Amministratori e i Sindaci documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, ovvero dell'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di Consorzio a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rende necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Inoltre, il Consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dell'utile netto destinandolo:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

d) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:

- in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1), qualora in possesso dei soci cooperatori;

- nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori

di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni delle lettere precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

## **TITOLO VI**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART.20 - ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Collegio dei Sindaci.

#### ART.21 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, mediante invio ai Soci mediante lettera raccomandata almeno pervenuta ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

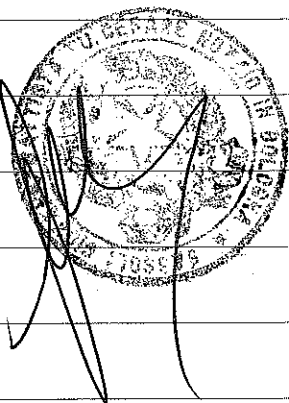
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

#### ART.22 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha le competenze di legge; in particolare essa:

- approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consi-



glio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, appro-  
va anche l'eventuale bilancio preventivo;

- nomina e revoca i componenti del consiglio di amministra-  
zione;

- determina la misura degli eventuali compensi da corrispon-  
dersi agli Amministratori per la loro attività collegiale;  
può determinare altresì un importo complessivo per la remune-  
razione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti  
di particolari cariche;

- nomina i componenti del Collegio sindacale, elegge tra que-  
sti il Presidente e fissa i compensi loro spettanti;

- promuove l'azione di responsabilità;

- conferisce, sentito il Collegio sindacale, l'incarico di  
controllo contabile ex art. 2409 quater c.c., secondo quanto  
previsto nel successivo art. 34 del presente statuto e deter-  
mina il corrispettivo relativo all'intera durata  
dell'incarico;

- approva i regolamenti previsti dalla legge o dal presente  
statuto tra cui il Regolamento operativo di cui al successivo  
art. 37 in merito ai criteri ed alle regole inerenti lo svol-  
gimento dell'attività mutualistica tra il Consorzio ed i soci  
con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei  
sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex  
art. 2409 bis, se nominato;

- delibera, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte del socio interessato di pronuncia assembleare;

- delibera, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- delibera, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, l'approvazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione del valore dei conferimenti dei servizi prestati ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive

quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 19 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da tanti soci che esprimono almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

#### **ART.23 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

#### **ART.24 - QUORUM ASSEMBLEARI**



In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con il 70% dei voti riconosciuti a tutti i soci cooperatori e delibera a maggioranza assoluta dei voti che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) dei voti presenti.

#### ART.25 - VOTAZIONI

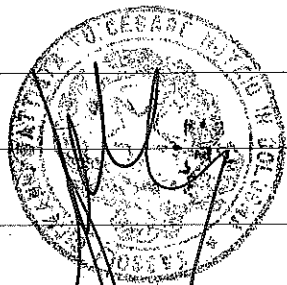
Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### ART.26 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nei libri dei soci almeno da 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ciascun Socio Cooperatore avrà diritto, ad un numero differenziato di voti in base alle azioni possedute, secondo la specifica che segue:

- da n. 1 a n. 36 azioni possedute, n. 1 voto;
- da n. 37 a n. 72 azioni possedute, n. 2 voti;
- da n. 73 a n. 108 azioni possedute, n. 3 voti;



- da n. 109 a n. 144 azioni possedute, n. 4 voti;

- oltre 145 azioni possedute, n. 5 voti.

Fermo restando il limite di cui all'art. 15 del presente statuto, il Socio Sovventore persona fisica, avrà diritto, ad un solo voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

Salvo comunque il limite di cui all'art. 2526 c.c., nonchè quanto specificamente indicato nel presente statuto, il Socio Sovventore, soggetto diverso dalla persona fisica, avrà diritto ad un numero differenziato di voti in base alle azioni possedute, secondo la specifica che segue:

- da n. 1 a n. 18 azioni possedute, n. 1 voto;

- da n. 19 a n. 36 azioni possedute, n. 2 voti;

- da n. 37 a n. 54 azioni possedute, n. 3 voti;

- da n. 55 a n. 72 azioni possedute, n. 4 voti;

- oltre 72 azioni possedute, n. 5 voti.

Il socio persona giuridica delegherà all'Assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, non Amministratore, ma che abbia diritto al voto mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio.

#### ART.27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### ART.28 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI

##### PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa si riuniscono in speciale Assemblea, convocata dagli Amministratori del Consorzio o dal Rappresentante comune, per deliberare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni delle Assemblee del Consorzio che possono pregiudicare i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su altri oggetti di comune interesse.

L'Assemblea speciale è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario, o quando almeno un terzo dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta; essa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attua-

zione dei programmi di cui al precedente Titolo IV.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni fissate per le assemblee ordinarie dei soci.

Il Rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela i loro interessi comuni nei rapporti con il Consorzio. Egli ha diritto di esaminare e di ottenere, ai sensi di legge, estratti dei libri sociali, di assistere alle assemblee del Consorzio e di impugnare le deliberazioni.

#### **ART.29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta all'Assemblea all'atto della loro nomina determinare il compenso dovuto per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio dei Sindaci, determinare eventuali compensi aggiuntivi da corrisondersi a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del Consorzio, qualora non vi abbia prov-

veduto l'Assemblea ai sensi del precedente art. 22.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

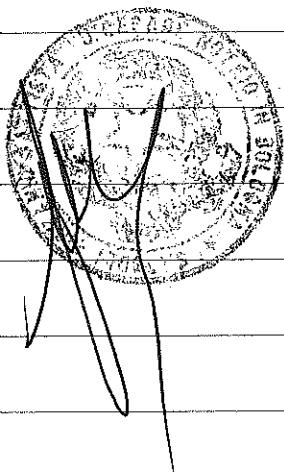
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni inerenti:

- l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- la esclusione di soci;
- l'ammissione di nuovi soci sovventori;
- il consenso alla cessione delle azioni;
- la nomina di amministratori o sindaci nelle società partecipate;
- la assegnazione e la revoca di lavori a soci;
- la richiesta di rilascio di garanzie ai soci;



- la realizzazione di progetti presentati su iniziativa autonoma di un socio;

sono prese con il voto favorevole di almeno 4 amministratori.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione riconvocato sul medesimo oggetto non vedesse la presenza di almeno 4 Amministratori, le deliberazioni inerenti gli oggetti suddetti saranno assunte all'unanimità dei presenti.

Le deliberazioni inerenti:

- la costituzione di nuove società;

- la cessione o il conferimento di aziende o rami di aziende;

- l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni qualificate o di controllo in altre società;

- l'assegnazione dei lavori derivanti dalla realizzazione di progetti presentati su iniziativa autonoma di un socio al socio proponente, anche in deroga alle quote di scambio mutualistico;

sono assunte all'unanimità degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto, ma in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Gli Amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella re-

lazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**ART.30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., nell'ambito della medesima categoria di soci cooperatori alla quale apparteneva il Consigliere da sostituire.

**ART.31 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche  
amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a  
qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, con speciale procura.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le  
di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

#### ART.32 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci nei casi in cui ne sia prevista l'obbligatorietà in base al disposto dell'art. 2543 del c.c.. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L'Assemblea nomina pure il Presidente del Collegio sindacale.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

#### ART.33 - FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale, inoltre, può esercitare il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



I Sindaci, a norma di legge, devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

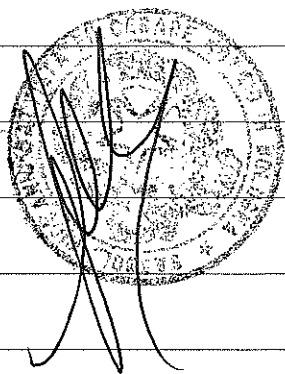
I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale sottoscritto dagli intervenuti, da trascriversi nell'apposito libro.

#### **TITOLO VI - CONTROLLO CONTABILE**

##### **ART.34 - SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale



le; l'Assemblea determina, altresì, il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART.35 - SCIoglimento**

Il consorzio si scioglie nei casi previsti dalla legge e quando il capitale sociale scende al di sotto del minimo di

euro 120.000,00 (centoventimila/00), qualora non venga reintegrato nel termine di sei mesi.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### ART.36 - LIQUIDAZIONE

In caso di cessazione del Consorzio, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- b) al rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori ed al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea ordinaria in sede di emissione delle azioni. Il rimborso dei conferimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà al valore nominale eventualmente rivalutato ai sensi del precedente art. 19 lettera c);
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### TITOLO VIII

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART.37 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, con le maggioranze previste per le as-

semblee straordinarie.

Il Consorzio si doterà, in ogni caso del Regolamento operativo che disciplinerà - tra l'altro -:

- i criteri di assegnazione e di eventuale revoca dei lavori ai soci, le modalità di controllo sui lavori;
- i termini e le condizioni (quali: struttura dei prezzi, modalità della loro definizione, condizioni di pagamento) che il consorzio applicherà alle forniture, ai servizi, e quant'altro stipulerà con i soci;
- ogni tipo di rapporti con i consorziati in genere;
- sanzioni e penali.

#### **ART.38 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE**

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt.17, 19 e 36 relative alla indivisibilità delle riserve, ai limiti massimi di remunerazione del capitale ed alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

#### **ART.39 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del ser-

vizio di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna,  
con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come  
prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comuni-  
cazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti  
concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta median-  
te arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Rego-  
lamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di  
Bologna da n. tre arbitri nominati dal Comitato Tecnico della  
Camera Arbitrale.

#### ART.40 - RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le  
norme del vigente codice civile e le leggi speciali sulla co-  
operazione.

Firmati: PIETRO SEGATA

GIOVANNI BATTISTA SASSOLI NOTAIO

Registrato a Bologna AGENZIA DELLE ENTRATE 1° UFFICIO

10 Maggio 2011 Serie IT N. 1310

Importo € 108,00 //

di cui € // per trascrizione

Copia conforme all'originale nei miei rogiti che  
rilascio in Bologna il giorno 10 MAG. 2011

*In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.*

